

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274  
E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 TRA  
IL TRIBUNALE DI CREMONA E IL COMUNE DI CREMA**

**Premesso**

che l'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della Strada e prevede che, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del Dlgs 28 agosto 2000 nr. 274 consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente F.F del Tribunale di Cremona, **Dott.ssa Ines Marini**, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Crema, nella persona del Sindaco **Dott.ssa. Stefania Bonaldi**, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Il Comune di Crema consente di ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di 10 (dieci) soggetti condannati ai sensi delle norme in premessa ai fini della prestazione non retribuita a favore della collettività presso i propri servizi.

L'attività di pubblica utilità presso il Comune di Crema riguarda diversi ambiti di attività, con prestazione da svolgere in orari da definire di volta in volta in base alle necessità del servizio di assegnazione (sino ad un massimo di 36 ore settimanali).

Gli ambiti di attività riguardano:

- **manutenzione del verde pubblico;**

- verniciature, tinteggiatura e piccoli interventi manutentivi del patrimonio immobiliare comunale;
- manutenzione stradale, compresa la segnaletica;
- raccolta rifiuti abbandonati;
- servizi diversi presso i cimiteri cittadini;
- attività di supporto nei servizi connessi alla custodia di musei, gallerie, mostre ed alla organizzazione e gestione delle varie iniziative ed attività culturali;
- attività di supporto nell'ambito dei servizi sociali.

**Il Comune di Crema si riserva, in via residuale / straordinaria, la possibilità di assegnare i prestatori di pubblica utilità anche ad altri servizi dell'ente, secondo le necessità organizzative del momento, per esempio, nell'ambito dei servizi generali, per lo svolgimento di attività di supporto ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di conservazione e catalogazione beni archivistici, di sistemazione inventariale, e comunque di attività funzionali a esigenze dell'Amministrazione che possano essere soddisfatte in base alla professionalità ed alla esperienza lavorativa specifiche del condannato, comunque in un quadro di tutela degli obblighi di riservatezza e di segreto di ufficio dei dati di cui possa venire a conoscenza indiretta.**

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

Il Comune di Crema individua nei responsabili dei servizi di assegnazione (Responsabili di posizione organizzativa o Funzionari dei servizi, i cui nominativi saranno di volta in volta indicati nel decreto di inizio attività) le persone indicate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'assegnazione ai servizi è effettuata dal Dirigente delle Risorse Umane.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, ad assicurare i sig.ri condannati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, nonché a garantire le misure di sicurezza e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale alla proprie dipendenze.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 del presente protocollo, hanno il compito di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative

istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dal presente protocollo potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### **Art. 8**

Il presente protocollo avrà la durata di due anni a decorrere dal 28 marzo 2015. Copia dello stesso viene trasmessa alla cancelleria del tribunale per l'aggiornamento dell'elenco degli enti di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

IL PRESIDENTE F.F. DEL TRIBUNALE  
(Dott.ssa Ines Marini)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CREMA  
(Dott.ssa Stefania Bonaldi)